

## **CIRCOLARE INFORMATIVA PER LA CLIENTELA DELLO STUDIO BORLETTO**

L'approvazione della "Legge di Bilancio 2020", in vigore dal 01.01.2020, porterà numerosi cambiamenti in tema fiscale e tributario.

Di seguito si riepilogano le principali novità, anche di carattere agevolativo, contenute nella predetta Legge e in altri interventi normativi ad essa collegati. Si ricorda che per la maggioranza di essi saranno necessarie ulteriori disposizioni applicative che verranno emanate nei primi mesi del prossimo anno.

### **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI**

A partire dal 01.01.2020, come già comunicatoVi, entrerà in vigore l'obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Pertanto, tutti commercianti al minuto saranno tenuti a dotarsi di strumenti idonei per adempiere al nuovo obbligo (registratori di cassa di ultima generazione).

Con tale adempimento è stato abolito l'utilizzo delle ricevute fiscali, che potranno essere sostituite con le fatture elettroniche oppure con i corrispettivi telematici.

Per i primi sei mesi (fino al 01.07.2020), per permettere a tutti i contribuenti di adeguarsi alla nuova normativa, non sono previste sanzioni per ritardi o inadempimenti nella gestione dei corrispettivi telematici.

Si ricorda, inoltre, che come per l'emissione delle fatture elettroniche, anche per la comunicazione dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate vi sono 12 giorni di tempo dalla data di emissione del documento (vecchio scontrino ora denominato DOCUMENTO COMMERCIALE).

### **OBBLIGO DI ACCETTAZIONE PAGAMENTI TRAMITE POS - differimento sanzioni a luglio 2020**

A decorrere dal 01.07.2020, la "mancata accettazione" di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, potrà essere punita con la sanzione amministrativa di 30 euro aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

### **COMMISSIONI AGEVOLATE PER TUTTI I MEZZI DI PAGAMENTO ELETTRONICI TRACCIABILI**

Sarà riconosciuto un CREDITO DI IMPOSTA, a partire dal 01.07.2020, ad imprese e professionisti (che nell'anno precedente non abbiano avuto ricavi e compensi superiori a 400.000 euro) sulle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici (carte di credito/debito/prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili) effettuati da privati consumatori finali (sono escluse dall'agevolazione le commissioni addebitate con riferimento alle operazioni realizzate nei confronti di soggetti passivi IVA). Il credito d'imposta, da utilizzare in compensazione su modello F24, sarà pari al 30% di tali commissioni sostenute dall'esercente.

Con appositi provvedimenti verranno emanate le modalità attraverso cui gli esercenti otterranno le informazioni relative alle transazioni effettuate al fine del calcolo del credito di imposta.

### **LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - rinvio**

La "lotteria degli scontrini" sarà avviata dal 01.07.2020.

Per questioni di privacy ogni soggetto privato potrà dotarsi del "codice lotteria" da comunicare all'esercente al posto del Codice Fiscale. Esso dovrà essere richiesto sul "portale Lotteria".

Per partecipare alle estrazioni è necessario che l'acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, comunicando il proprio codice lotteria che dovrà essere trasmesso dall'esercente all'Agenzia Entrate.

Con appositi provvedimenti verranno definite modalità attuative, tipologie premi e regole di estrazione.

### **NUOVA PERIODICITA' DI ASSOLVIMENTO DEL BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE**

Dal 2020 diventa SEMESTRALE (anziché trimestrale) il termine per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche se gli importi dovuti non superano i 1.000 euro annui (scadenze di versamento entro il 16/06 e 16/12 di ogni anno).

### **NUOVA PERIODICITA' MODELLO ESTEROMETRO**

Il nuovo adempimento per la comunicazione delle operazioni con l'estero, introdotto a partire dal 2019, varierà di periodicità: non sarà più inviato con cadenza mensile, ma la trasmissione telematica sarà effettuata con cadenza TRIMESTRALE (~~entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero: I trimestre inviato entro il 31/05; II trimestre inviato entro il 31/08; III trimestre inviato entro il 30/11; IV trimestre inviato entro il 28/02~~). **(entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, ovvero: I trimestre inviato entro il 30/04; II trimestre inviato entro il 31/07; III trimestre inviato entro il 31/10; IV trimestre inviato entro il 31/01).**

### **DICHIARAZIONI DI INTENTO - NOVITA'**

Dal 2020 viene:

- abrogata la numerazione progressiva della dichiarazione di intento (attualmente prevista sia per il dichiarante che per il fornitore);
- abrogata l'annotazione in apposito registro;
- eliminato l'obbligo di inviare una copia della dichiarazione di intento (unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia Entrate) al fornitore introducendo l'obbligo di riportare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione nelle fatture emesse.

In altri termini dal 2020 l'esportatore abituale potrebbe non inviare copia della dichiarazione di intento al proprio fornitore, ma fornire esclusivamente il numero della ricevuta d'invio alla controparte che ha l'onere di esporlo all'interno della fattura elettronica.

In attesa di opportuni chiarimenti si consiglia agli Esportatori Abituale di continuare ad inviare copia della dichiarazione d'intento poiché il fornitore che la riceve deve verificarne la corretta trasmissione prima dell'emissione della fatturazione e monitorare l'importo del plafond.

### **NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI IN F24**

Dal 2020, nell'ottica di contrastare l'evasione fiscale, vi è l'obbligo generalizzato di pagare, tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline), tutti i modelli F24 contenenti compensazioni tra tributi, quindi per qualsiasi credito da utilizzare in compensazione (ad es. anche Bonus Renzi e crediti da 730).

#### **MODALITA' PAGAMENTO MOD F24 – TITOLARI DI PARTITA IVA -**

Saldo modello F24	Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni	Obbligo di Home Banking e facoltà canale Agenzia Entrate ( Fisconline )
<b>Modello F24 con saldo positivo o saldo a zero e compensazione di qualsiasi tipo</b>	<b>Obbligo di utilizzare il canale dell'Agenzia Entrate ( Fisconline )</b>

#### **MODALITA' PAGAMENTO MOD F24 – PERSONE FISICHE SENZA PARTITA IVA-**

Saldo modello F24	Modalità di compensazione utilizzabile
Modello F24 con saldo positivo senza compensazioni ( qualunque importo )	Formato cartaceo presso sportelli bancari e facoltà Home Banking o canale Agenzia Entrate
<b>Modello F24 con saldo positivo o saldo a zero e compensazione di qualsiasi tipo</b>	<b>Obbligo di utilizzare il canale dell'Agenzia Entrate ( Fisconline )</b>

### **NOVITA' IN TEMA DI UTILIZZO DEI CREDITI IN COMPENSAZIONE**

E' introdotto l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione in F24 dei crediti, per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi a imposte sul reddito e addizionali, imposte sostitutive e IRAP.

Tali crediti, se di importo superiore a 5.000 euro, potranno quindi essere usati in compensazione:

- solo a seguito della presentazione del modello redditi o IRAP dai quali emergono (con apposizione del visto di conformità da parte del professionista che esegue l'invio);
- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Siccome i termini di invio delle dichiarazioni reddituali sono stati spostati al 30 novembre di ogni anno, tale norma potrebbe pregiudicare l'utilizzo in compensazione preventiva da parte di contribuenti che per varie ragioni hanno un importo notevole di crediti IRPEF/IRAP/IRES.

### **CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI (SOSTITUZIONE DEI SUPERAMMORTAMENTI - IPERAMMORTAMENTI)**

Viene inserito, dal 2020, un nuovo credito di imposta, pari al 6% del costo sostenuto, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, in luogo del superammortamento.

Tale credito di imposta, se relativo all'acquisto di beni materiali ex iper-amortizzabili, è riconosciuto nella misura del 40%. Saranno necessarie specifiche disposizioni per l'applicazione di tale nuovo meccanismo.

### **MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO ex L. 190/2014 e successive modifiche del 2019:**

A partire dal 2020 si applicheranno le seguenti regole per i soggetti forfettari:

- conferma della soglia dei ricavi/compensi annui a 65.000 euro per tutti i contribuenti interessati;
- reintroduzione del limite relativo alle spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e compensi ai collaboratori pari a complessivi 20.000 euro massimi annui;
- reintroduzione del limite relativo al costo complessivo sostenuto per l'acquisto dei beni strumentali (cespiti) posseduti alla chiusura dell'esercizio pari a complessivi 20.000 euro annui;

Cause di esclusione dal regime:

- reintroduzione della condizione di preclusione connessa al realizzo di un reddito di lavoro dipendente o assimilato, o di pensione, superiore a 30.000 euro nell'anno precedente (salvo che il rapporto di lavoro sia cessato);
- partecipazione in società di persone, associazioni professionali o imprese familiari;
- partecipazione in Società a Responsabilità Limitata (SRL) che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- impossibilità di svolgere l'attività in Regime Forfettario nei confronti di datori di lavoro attuali o dei precedenti due periodi d'imposta, nonché nei confronti di soggetti ad essi riconducibili.

Rimangono applicabili le aliquote di tassazione del 15% e del 5% (per i primi 5 anni di attività). Rimangono le esclusioni dall'applicazione di IVA, ritenute d'acconto e ISA (ex studi di settore). Rimane l'obbligo di conservazione e di indicazione in Dichiarazione dei Redditi dei giustificativi dei costi ove sostenuti.

I soggetti in regime forfettario sono esclusi dall'applicazione della fattura elettronica ma hanno l'obbligo di comunicare i corrispettivi telematici qualora siano dotati di registratore di cassa.

#### **PROROGA PER TUTTO IL 2020 DELLE DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RIPRISTINO, RISTRUTTURAZIONE E AMMODERNAMENTO DEGLI EDIFICI**

- **INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI** (detrazione del 65% - 50% già ridotto per infissi);
- **INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO** (detrazione del 50%). Per tali interventi è da porre particolare attenzione al nuovo obbligo di comunicazione all'Enea introdotto dal 2018;
- **BONUS MOBILI** se riferiti ad interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- **BONUS VERDE** detrazione del 36% per interventi riguardanti la "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, fino ad un massimo di 5.000 euro;

#### **NUOVO BONUS FACCIATE**

Viene prevista una nuova detrazione Irpef, pari al 90% delle spese sostenute e rimaste a carico dei contribuenti relative a interventi edilizi (compresa la manutenzione ordinaria), finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, senza alcun limite di spesa. L'agevolazione, che si applica ai costi sostenuti nel 2020, riguarda esclusivamente immobili a destinazione residenziale ubicati in «zona omogenea» A o B (centro storico o zona di completamento), e può essere fruita dai soli soggetti privati (non imprese), sotto forma di detrazione Irpef in

dieci anni, anche per le abitazioni unifamiliari. Anche per tale disposizione sono attesi ulteriori chiarimenti con i futuri provvedimenti attuativi.

### **ABOLIZIONE DELLA TASI**

A partire dal 2020 termina la duplicazione dei tributi locali. La TASI viene definitivamente abrogata. Rimarrà in vigore la sola IMU le cui aliquote potranno subire delle modifiche da parte dei singoli Comuni. Resterà comunque valida l'esenzione dal tributo per l'abitazione principale e le relative pertinenze.

Lo Studio Borletto rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Cordiali Saluti.

Dott. Alfio BORLETTO